

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Viale Matteotti, 8 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

Tel.: 0733/8211- Fax: 0733/821250

Email: info@bancomarchigiano.it

Sito internet: www.bancomarchigiano.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata e Codice Fiscale n. 00096960430

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 4719.1.0 - Cod. ABI 08491

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Iscritta all'albo delle società cooperative al n. A164604

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Le garanzie bancarie internazionali sono garanzie rilasciate dalla Banca a favore di un beneficiario estero, nell'interesse di un proprio cliente; con tale garanzia la Banca si impegna ad assumere o a garantire la copertura di obbligazioni o di operazioni comunque connesse al commercio internazionale, gravanti sul cliente stesso.

Le garanzie bancarie internazionali, così come i crediti documentari, sono disciplinate da specifiche norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- poiché la garanzia internazionale opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - qualora alla Banca fosse richiesto, da parte del beneficiario, il pagamento della somma garantita, a semplice prima richiesta e senza possibilità di sollevare contestazioni o di ritardare il pagamento, c'è l'obbligo da parte del cliente di restituire alla Banca quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Commissioni emissione garanzia	GARANZIE ESTERE COMMERCIALI: 0,3% Minimo: € 200,00
	Periodicità delle commissioni MENSILE
Commissioni modifica garanzia	GARANZIE ESTERE FINANZIARIE: 0,3% Minimo: € 200,00
	Periodicità delle commissioni MENSILE
Spese emissione	GARANZIE ESTERE COMMERCIALI: 0%
	Periodicità delle commissioni MENSILE
Spese emissione	GARANZIE ESTERE FINANZIARIE: 0%
	Periodicità delle commissioni MENSILE
Spese emissione	GARANZIE ESTERE COMMERCIALI: € 20,00
	GARANZIE ESTERE FINANZIARIE: € 20,00

Spese fisse modifica/proroga	GARANZIE ESTERE COMMERCIALI: € 25,00 GARANZIE ESTERE FINANZIARIE: € 25,00
Recupero spese reclamate	GARANZIE ESTERE COMMERCIALI: € 15,00 GARANZIE ESTERE FINANZIARIE: € 15,00
Spese trasparenza periodica / Posta	GARANZIE ESTERE COMMERCIALI: € 0,75 GARANZIE ESTERE FINANZIARIE: € 0,75
Spese trasparenza periodica / Casellario postale interno	GARANZIE ESTERE COMMERCIALI: € 0,00 GARANZIE ESTERE FINANZIARIE: € 0,00
Spese trasparenza periodica / Casellario elettronico	GARANZIE ESTERE COMMERCIALI: € 0,00 GARANZIE ESTERE FINANZIARIE: € 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese spedizione escluse	- Archivio elettronico € 2,20 - Archivio cartaceo in House € 5,00 - Archivio cartaceo c/o Outsourcer € 8,30

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito di firma concessa a tempo determinato al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Qualora l'apertura di credito di firma sia concessa a tempo indeterminato, la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 1(uno) giorni, anche con comunicazione verbale, e successiva conferma scritta, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità.

La banca può comunque considerare risolto il contratto:

- se emergono circostanze di fatto e/o di diritto o vizi nei documenti prodotti dal soggetto finanziato,
- in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento degli importi dovuti,
- al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 cod. civ.,
- se il cliente si trova in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca.

In ogni caso di recesso, sospensione, riduzione del fido, rimane fermo il contratto di mandato a favore della banca. Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese ed eventualmente pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. il Cliente (Ordinante) può recedere dal Mandato per emissione di Garanzie autonome a prima richiesta finché il Mandato non abbia avuto un principio di esecuzione, tenuto conto delle modalità di esecuzione dello stesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

N. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banco Marchigiano Credito Cooperativo

Ufficio Reclami

Viale Matteotti, 8 – 62012, Civitanova Marche (MC)

Fax: +39 0733/821250

e-mail reclami@bancomarchigiano.it pec: bcc.civitanova@legalmail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell'attività economica mondiale, che ha come scopo l'agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, tra gli altri, un testo normativo di riferimento denominato "Norme Uniformi per Garanzia a Richiesta" (URDG) che costituisce il necessario riferimento tecnico-giuridico per l'emissione delle Garanzie autonome a prima richiesta.
Emissione	È l'evento dell'emissione della Garanzia a prima richiesta, e cioè della assunzione, da parte della Banca garante, dell'impegno a fornire il previsto pagamento al Beneficiario, alle condizioni indicate nel testo della Garanzia stessa, alle quali il Beneficiario dovrà attenersi come unica condizione per ricevere il pagamento.